

notaio Monica De Paoli
Milano, via Manzoni, 12
tel. 02 7601 7512 - fax 02 8715 2802
studio@milanonotai.it - www.milanonotai.it

Repertorio numero 30147/14754

**VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno diciotto del mese di ottobre duemilaventidue

18 ottobre 2022

In Milano, in via Manzoni n. 12, alle ore 15.00 quindici.

Avanti a me **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano,

è comparsa

Sonia Morra, nata a Milano il 17 aprile 1930, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

“Fondazione Ca’ Romanino”,

con sede in Urbino, via Ca’ Castellaro n. 7, codice fiscale 91024490418 iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Pesaro Urbino al n. 681 con decreto prefettizio del 25 settembre 2013 (di seguito la **“Fondazione”**).

Detta Comparsante, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione, convocata mediante avviso di convocazione inviato il giorno 7 ottobre 2022 a tutti gli aventi diritto mediante messaggio di posta elettronica in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dello statuto, in prima convocazione per il giorno 17 ottobre 2022 alle ore 15.00 e in seconda convocazione in questo giorno, luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente:

“Ordine del Giorno

“1) modifica dello statuto per adeguamento al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

(cd. codice del terzo settore)

2) iscrizione R.U.N.T.S.

3) nomina organo di controllo

4) varie ed eventuali.”

Io aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue:

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto, la Comparsante.

La Presidente constata e dichiara:

- che in prima convocazione la riunione non si è svolta per il mancato raggiungimento dei quorum di cui all'art. 15 dello statuto;
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa Presidente, sono presenti i consiglieri Livio Stefanoni e Alessandra Maria Laudati mentre partecipano mediante collegamento in videoconferenza ai sensi dell'art. 15 dello statuto, Gianluca Annibali, Maria Giulia Guidi e Tiziana Fuligna, avendo giustificato la loro assenza i Consiglieri Antonello Alici e Antonio Troisi;
- che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e atto a deliberare, ai sensi dell'art. 15 dello statuto.

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, passa alla trattazione congiunta dei punti all'ordine del giorno in quanto strettamente connessi tra loro ed espone le ragioni che rendono necessario modificare lo statuto affinché la Fondazione assuma la qualifica di Ente del Terzo Settore, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”).

registrato a Milano D.P.I.

il 27 ottobre 2022

al n. 87602 s. 1T

con euro 356,00

L'assunzione di tale qualifica è subordinata all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore ("RUNTS"), operativo dal 23 novembre 2021. Con l'iscrizione nel RUNTS la Fondazione mantiene la personalità giuridica ma si sospende l'efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Pesaro e Urbino.

Al riguardo il Presidente precisa che l'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, che disciplina l'iscrizione nel RUNTS degli enti con personalità giuridica, richiede che le Fondazioni dispongano di un patrimonio minimo di euro 30.000,00 e, a tale scopo, ricorda che è stata dato incarico al dott. **Giuseppe Damato**, nato a San Marco in Lamis, il 2 ottobre 1990, domiciliato in Milano, viale Lodovico Scarampo n. 41, codice fiscale DMT GPP 90R02 H985K, cittadino italiano, revisore legale iscritto al relativo registro al n. 180096, con Decreto Ministeriale dell'11 luglio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.63 del 10 agosto 2018, di redigere una perizia di stima del patrimonio della Fondazione aggiornato al 30 giugno 2022.

Dalla relazione di stima, asseverata con verbale del 18 ottobre 2022, n. 30146 di mio repertorio, si evince che la Fondazione al 30 giugno 2022 disponeva di un patrimonio netto pari a euro 149.833,00 e, pertanto, superiore al minimo richiesto dall'art. 22 citato.

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare il nuovo testo di statuto che sostituisce il precedente e che recepisce le clausole richieste dal Codice del Terzo Settore tra le quali, in particolare, l'obbligo dell'utilizzo della locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione; il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale; la possibilità di svolgere in via secondaria e strumentale attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017; la possibilità di avvalersi di volontari con il rinvio alla relativa disciplina; l'obbligo di nominare l'Organo di Controllo; l'obbligo di nominare il revisore al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore; l'obbligo di redigere il bilancio sociale al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore; la riformulazione della clausola devolutiva del patrimonio in caso di scioglimento.

Il Presidente, inoltre, propone di modificare le disposizioni relative alla nomina e alla durata del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione; in particolare, propone di ridurre il numero massimo dei consiglieri da nove a sette e di prevedere che i Consiglieri, ad eccezione del Fondatore e del suo successore, restino in carica quattro esercizi.

In merito al numero dei Consiglieri il Presidente precisa che sono pervenute le dimissioni degli attuali Consiglieri Antonello Alici e Antonio Troisi con efficacia dal termine dell'odierna riunione, pertanto, l'attuale Consiglio di Amministrazione si riduce a sei membri in linea con quanto previsto dall'articolo 15 del nuovo testo di statuto proposto.

In merito, invece, alla nuova durata del mandato dei Consiglieri in carica, che da illimitata diventa di quattro esercizi, è stata inserita nel nuovo statuto una clausola transitoria in base alla quale gli attuali componenti del Consiglio – ad eccezione del Fondatore – con l'entrata in vigore del nuovo statuto resteranno in carica per quattro esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2025.

Il Presidente, infine, ricorda che ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore sopra richiamato, è necessario nominare un organo di controllo come previsto nell'art. 19 dello Statuto illustrato e, tal fine, propone di affidare l'incarico all'avvocato Nataniele Gennari.

Al termine dell'esposizione, il Presidente constata che, con voto palese, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

1. di voler **assumere la qualifica di Ente di Terzo Settore** ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
2. di voler procedere, di conseguenza, all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione di cui all'art. 46, lett. g) del D.Lgs. 117/2017;
- 3 di dare atto a tal fine di quanto segue:

Organi e cariche

Il Consiglio di Amministrazione - a seguito delle dimissioni dei consiglieri Antonello Alici e Antonio Troisi - è composto da sei componenti, come segue:

Sonia Morra, nata a Milano il 17 aprile 1930, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale MRR SNO 30D57F205Y, cittadina italiana, **Presidente nominata il 27 febbraio 2013;**

Gianluca Annibali, nato a Urbino il 12 settembre 1991, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale NNB GLC 91P12 L500X, cittadino italiano, **Vicepresidente nominato il 10 aprile 2015;**

Livio Stefanoni, nato a Milano l'11 ottobre 1966, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale STF LVI 66R11 F205W, cittadino italiano, e **Consigliere nominato l'1 febbraio 2020;**

Maria Giulia Guidi nata a Urbino il 23 novembre 1991, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale GDU MGL 91S63L500O, cittadina italiana, Consigliere nominata il 21 ottobre 2016;

Tiziana Fuligna nata a Pesaro il 23 gennaio 1967, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale FLG TZN 67A63 G479R, cittadina italiana, **Consigliere nominata il 9 aprile 2016;**

Alessandra Maria Laudati, nata a Milano il 29 aprile 1947, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale LDT LSN 47D69 F205A, cittadina italiana, **Consigliere nominata l'1 febbraio 2020.**

Attività:

La Fondazione è ente non commerciale che svolge attività effettivamente nei settori di cui all'art. 5, lettere d), f), i), k) e u) del D.Lgs. 117/2017;

4. di voler **mantenere la personalità giuridica** ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 allegando a tale fine, sotto la lettera "A" la relazione di stima redatta dal dott. **Giuseppe Damato**, nato a San Marco in Lamis, il 2 ottobre 1990, domiciliato in Milano, viale Lodovico Scarampo n. 41, codice fiscale DMT GPP 90R02 H985K, cittadino italiano, revisore legale iscritto al relativo registro al n. 180096, con Decreto Ministeriale del 11 luglio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.63 del 10 agosto 2018, unitamente al verbale di asseverazione in data 18 ottobre 2022 n. 30146 di mio repertorio, da cui si evince che la Fondazione alla data del 30 giugno 2022 ha un patrimonio netto pari a euro 149.833,00 e, pertanto, superiore al minimo richiesto dall'art.22 citato;

5. di **approvare il nuovo testo di statuto**, allegato sotto la lettera "B" interamente sostitutivo del precedente;

6. di nominare, a far data dall'iscrizione della Fondazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, **quale Sindaco Unico** (Organo di Controllo monocratico) l'**avvocato Nataniele Gennari**, nato a San Benedetto del Tronto il 3 dicembre 1973, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, codice fiscale GNN>NNL 73T03 H769C, cittadino italiano, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, il quale resterà in carica per quattro esercizi, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto allegato sotto la lettera "B" e, pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre

2025;

7. di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni, come sopra assunte, autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, in particolare interloquendo con l'Ufficio del Registro Unico di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/2017, per i necessari adempimenti di cui all'art. 22 del citato decreto, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

Il presente atto verrà depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal notaio che lo ha ricevuto.

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, e nessuno domandando la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15.30 quindici e trenta.

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto alla Comparente, unitamente all'allegato "B", che lo approva e con me notaio lo sottoscrive, dispensandomi dalla lettura dell'allegato "A" alle ore 15.35 quindici e trentacinque.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per tre intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Sonia Morra

Monica De Paoli

FONDAZIONE CA' ROMANINO

Relazione di Stima

Redatta ai sensi dell'art. 22, comma 4, d.lgs. 117/2017 e dell'art. 2465 del c.c.

1) PREMESSA

Il sottoscritto *Dottor Giuseppe Damato* commercialista e revisore legale, nato a San Marco in Lamis (FG) il 2 ottobre 1990, con studio in Milano (MI) in Viale Lodovico Scarampo n. 41, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano al n. 10014 sez. A, ed iscritto all'Albo Revisori Legali - n. 180096 - G.U. n. 63 del 10/08/2018, partita IVA 08891020961, codice fiscale DMTGPP90R02H985K – ha ricevuto l'incarico dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ca' Romanino di cui al C.F. 91024490418, Sig.ra Sonia Morra, nata a Milano il 17.04.1930 e residente a Milano (MI) in via C. Crivelli n. 14, C.F. MRRSNO30D57F205Y per redigere una relazione giurata di stima ai sensi dell'art. 22, comma 4, d.lgs. 117/2017 (di seguito "Codice del Terzo settore" o "CTS") e dell'art. 2465 del Codice Civile, per quanto compatibile, al fine di accertare il valore e la consistenza del patrimonio della Fondazione medesima ai fini della sua iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) alla data del

30 giugno 2022

Il codice del Terzo settore, stabilisce infatti per le Fondazioni un patrimonio minimo per la loro iscrizione di euro 30.000,00 (art. 22, comma 4, CTS)

Si afferma sin d'ora che la stima è stata effettuata sulla base della documentazione predisposta e fornita dal legale rappresentante, Sig.ra Sonia Morra, e dall'ufficio amministrativo della Fondazione medesima, dietro autorizzazione del legale rappresentante.

Con la finalità sopra indicata, io perito ritengo opportuno precisare di aver eseguito la valutazione, dopo aver compiuto i rilievi e assunto le informazioni ritenute opportune, organizzando interlocuzioni ad hoc con gli organi della Fondazione con il fine di approfondire gli aspetti peculiari di tale procedura di valutazione.

Per l'esecuzione di tale specifico incarico volto all'attestazione del Patrimonio della Fondazione Ca' Romanino, con l'intento di identificare un criterio metodologico che ne guidasse la redazione, si è presa a riferimento la Massima del Consiglio del Notariato di Milano - Commissione del Terzo Settore del 12.01.2021 che ha affermato (riferendosi all'iter di iscrizione al RUNTS di una associazione non riconosciuta con l'intento di acquisire la qualifica di ETS con personalità giuridica) "... Del resto, lo stesso art. 22 CTS, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale – in sede di costituzione – sia rappresentato *"da beni diversi dal denaro"*, stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una "attività" già in essere, così come si farebbe per un ente. Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000" (ndr 30.000 per le Fondazioni).

Quanto sopra giustifica quindi il riferimento legislativo contemporaneo all'art. 22, comma 4, d.lgs. 117/2017 e dell'art. 2465 del Codice Civile, per quanto compatibile.

2) OGGETTO DELL'INCARICO

2.a) Dati della Fondazione e descrizione dell'attività

Dati anagrafici della Fondazione

La Fondazione è stata costituita in data 12.02.2013 con atto redatto dal Notaio Antonino Ferrara, notaio in Varese ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, Repertorio n. 57364/22876 registrato a Varese in data 27.02.2013 al n. 1223 serie 1T e trascritto a Urbino in data 27.02.2013 ai nn. 1254/742.

L'istituzione dell'ente giuridico è stata promossa da Sonia Morra che nel 2013 ha deciso di conferire l'intera piena proprietà dell'immobile, situato a sette chilometri a nord di Urbino in Via Ca' Castellaro n. 7, che fu progettato nel 1967 per lei e Livio Sichirollo da Giancarlo De Carlo architetto, teorico dell'architettura e accademico italiano, considerato uno tra i pensatori più acuti dell'architettura italiana del diciannovesimo secolo.

La Fondazione ha sede legale in Urbino, Via Ca' Castellaro n. 7, ed intende operare su tutto il territorio italiano.

La Fondazione intende configurarsi come un Ente del Terzo Settore (ETS) e come tale, quindi, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Come espresso nel proprio Statuto (Articolo 2) la Fondazione intende: promuovere e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, con particolare riferimento all'urbanistica, all'architettura ed al rapporto della stessa con il paesaggio ed il territorio. La Fondazione, in questi ambiti, intende costituirsi quale riferimento qualificato per lo svolgimento di attività ed iniziative culturali, con particolare attenzione per quanto riguarda la Città di Urbino e le architetture realizzate da Giancarlo De Carlo.

Si evidenziano di seguito le lettere che individuano i settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, nei quali la Fondazione intenderà operare:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A norma di Statuto gli Organi Sociali della Fondazione sono i seguenti:

- 1) **Il Consiglio di Amministrazione** che resterà in carica a vita, salvo dimissioni od esclusione dei membri, ad oggi risulta così costituito:

PRESIDENTE

- MORRA Sonia, nata a Milano, il 17 aprile 1930, residente a Milano in Via Crivelli Carlo n. 14
Presidente e componente a vita

CONSIGLIERI

- STEFANONI Livio, nato a Milano, 11 ottobre 1966, residente a Milano (MI), in Via Farneti Rodolfo n. 10 – Consigliere;
- ANNIBALI Gianluca, nato a Urbino (PS), il 12 settembre 1991, residente a Sassocorvaro Auditore (PU), Piazza Foro Boario n. 9 – Consigliere;
- GUIDI Maria Giulia, nata a Urbino (PU), il 23 novembre 1991, residente a Urbino (PU) Località Gadana Via Pieve di Cagna – Consigliere;

- FULIGNA Tiziana, nata a Pesaro, il 23 gennaio 1967, residente a Pesaro in Via B. Grazioli n. 23, – Consigliere;
- LAUDATI Alessandra Maria, nata a Milano (MI), il 29 aprile 1947, residente a Milano (MI), Via Pestalozzi n. 3 – Consigliere;
- ALICI Antonello, nato a Pescara (PE), il 31 luglio 1959, residente a Roma (RM) in Via Cheren n. 16 – Consigliere;
- TROISI Antonio, nato a Genova (GE), il 20 giugno 1959, residente a Milano (MI) in Via Monti n. 57 – Consigliere.

2.b) Profilo patrimoniale e contabile della Fondazione

Profilo patrimoniale

La Fondazione in questi primi anni ha operato come un ente non commerciale iscritto al n. 681 nel Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Pesaro e Urbino e successivamente, in seguito all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), acquisirà la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS) per cui sarà sottoposto agli specifici controlli effettuati dal competente ufficio territoriale del RUNTS.

Dal punto di vista dell'organizzazione patrimoniale adottata in funzione dell'acquisizione della personalità giuridica presso la Prefettura, la Fondazione con atto del Notaio Olivia Antonino Ferrara, notaio in Milano, Repertorio n. 9498 a Milano in data 21.06.2013 al n. 19720 serie 1T ha istituito in data 13.06.2013 un apposito **Fondo di dotazione iniziale** al quale il Fondatore ha conferito l'intera piena proprietà dell'edificio sito in Comune di Urbino Località Casino del Castellano denominato Ca' Romanino, posto su due livelli, composto al piano terra da tre locali oltre servizi ed al primo piano due locali ore servizi, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Urbino, foglio 67 con la seguente particella 122, Località Casino del Castellano, P. T1, Cat. A/7 cl. 1 vani 9 rendita catastale 1.162,03, il tutto con annessa area scoperta di pertinenza di circa mq 630, censita al catasto terreni al foglio 67 con particella 122; sulla base di una perizia di stima redatta il 12 giugno 2013 dall'Architetto Pietro (Piero) De Amicis, nato a Milano il 22 giugno 1929 iscritto con il n. 462 all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano era stato identificato quale valore complessivo di quanto conferito al Fondo di Dotazione la somma di euro 348.600 (trecentoquarantottomilaseicento/00) - fondo con la funzione di garanzia per le eventuali obbligazioni assunte dall'ente verso terzi; ed un **Fondo di Gestione**, al quale è stata destinata in fase di costituzione della Fondazione l'iniziale somma di euro 10.000,00 (diecimilaeuro/00), fondo non vincolato da impiegare per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

Il patrimonio complessivo della Fondazione è incrementabile mediante conferimento di beni mobili e immobili, mediante elargizioni, mediante destinazione di parte delle rendite non utilizzate e con ogni altra forma di contributo espressamente attribuita al patrimonio; il meccanismo di ripartizione prescelto è elementare e prevede che nel fondo di gestione confluiscono le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio, le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie non espressamente destinate al fondo di dotazione, le entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale, i proventi da attività diverse, ecc.

Profilo contabile

Lo Statuto attualmente in vigore prevede all'articolo 7 una durata dell'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo, salvo vi siano particolari esigenze che possano differire tale termine al 30 giugno del medesimo anno. Inoltre il Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno approva il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, che devono invece essere sempre utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria e ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Viene evidenziato che la Fondazione ha optato per la redazione del rendiconto per cassa, come previsto dal comma 2 art 13 D.lgs. 117/2017. Tale scelta può essere fatta in quanto tale ente nel periodo d'imposta 2021 non ha avuto ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000,00. Pertanto, la Fondazione redige i propri schemi di bilancio sulla base del principio di cassa privilegiando la manifestazione meramente finanziaria dei fatti di gestione.

L'incarico professionale per assistenza, verifica e controllo di tutti gli aspetti contabili e fiscali attinenti la Fondazione è stato attribuito allo Studio Renier e Associati, con Studio a Fano.

La Fondazione non ha alle sue dipendenze personale e neanche il Consiglio di Amministrazione percepisce emolumenti.

3) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

3.a) Descrizione della documentazione esaminata e delle verifiche compiute

Il sottoscritto perito nello svolgimento del proprio incarico, ha effettuato le seguenti indagini:

- attività svolta dalla Fondazione;
- individuazione degli elementi attivi e passivi;
- richiesta della situazione di Bilancio alla data del 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021;
- richiesta della situazione infrannuale al 30 giugno 2022 con copia dei dettagli saldi Banca di Credito Cooperativo del Metauro conto corrente n. 82676 a tale data;
- ogni altra documentazione ed informazione utile o necessaria alla valutazione di stima.

Sulla base delle indagini effettuate si è avuto modo di riscontrare l'affidabilità del sistema contabile della Fondazione. Si è quindi proceduto ad una disamina campionaria dei dati contabili espressi nel bilancio, al fine di riscontrare che alla data di riferimento, ovvero il 30 giugno 2022, della valutazione:

- le attività e le passività indicate nella situazione patrimoniale fossero state correttamente contabilizzate;
- le poste attive e passive fossero fondate su validi documenti riscontrabili.

La verifica campionaria delle poste contabili rappresentate nella situazione contabile consegnata al Perito ha consentito di accertare che detta situazione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'ente in esame alla data di riferimento.

Oltre alla situazione contabile di verifica è stata consegnata al Perito anche la riclassificazione secondo gli schemi del DM 05/3/2020 (Modello D) con separata indicazione delle Macro aree (attività di interesse generale, attività diverse, attività di raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali e attività di supporto generale)

3.b) Metodo di valutazione adottato

Poiché la finalità della presente Relazione è quella di attestare la sussistenza del Patrimonio minimo richiesto dal CTS ai sensi del Titolo IV Delle Associazioni e delle Fondazioni del Terzo Settore, Art 22 - Acquisto della personalità giuridica, il metodo di valutazione adottato è quello patrimoniale semplice.

Il metodo patrimoniale semplice permette di identificare il valore del patrimonio netto dell'ente attraverso la stima distinta a valori correnti delle singole attività e passività che compongono lo Stato Patrimoniale alla data di riferimento.

Il metodo patrimoniale semplice considera infatti il valore economico del capitale della Fondazione pari al valore del patrimonio netto opportunamente rettificato. La formula di valutazione è la seguente:

$$W = K'$$

Dove K' è il valore del patrimonio netto rettificato e W indica il valore corrente del capitale economico della Fondazione.

L'applicazione del metodo patrimoniale semplice richiede quindi di identificare tutti gli elementi attivi e passivi della Fondazione Ca' Romanino e di individuare per ognuno di essi il loro valore corrente.

I criteri di valutazione adottati nella redazione della presente relazione di stima sono indicati in ciascuna voce patrimoniale che si andrà in seguito a valutare.

3.c) Data di riferimento

Come già sopra menzionato la perizia di stima è stata effettuata con riferimento alla situazione patrimoniale alla data del:

30 giugno 2022

In qualità di perito valutatore posso dichiarare di non essere a conoscenza di eventi verificatisi successivamente alla data di riferimento tali da incidere in maniera significativa sul risultato della valutazione.

4) CRITERI E VALUTAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO e LORO STIMA

Prima di esporre i risultati della stima dei singoli beni, di seguito si espongono i criteri utilizzati nella valutazione:

Immobilizzazioni materiali. Il Cespite appartenente alla categoria delle immobilizzazioni materiali è l'edificio situato nel comune di Urbino, località Casino del Castellaro, denominato Ca' Romanino conferito alla Fondazione e iscritto in bilancio ai valori correnti individuati dall'Architetto Pietro (Piero) De Amicis con la perizia di stima redatta in data 12 giugno 2013.

Disponibilità Liquide. Le disponibilità liquide corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla data di riferimento della perizia e sono valutate al valore nominale.

ELEMENTI DELL'ATTIVO PATRIMONIALE

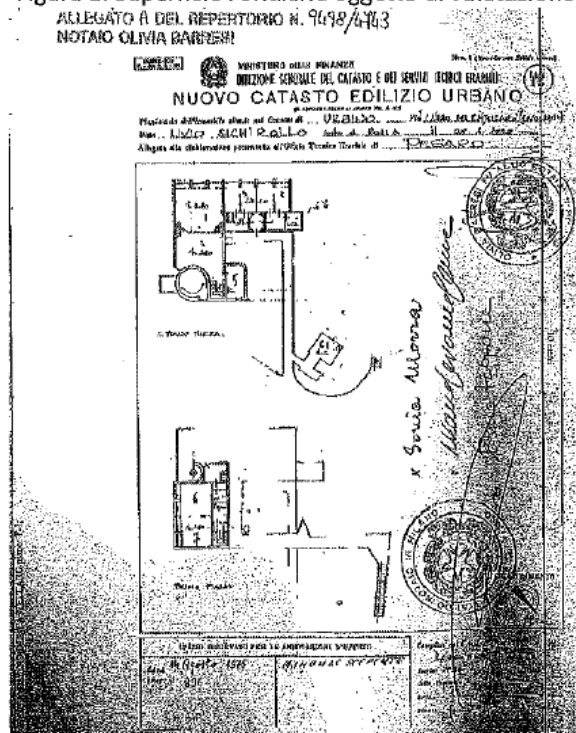
Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono composte esclusivamente dall'edificio situato nel comune di Urbino, località Casino del Castellaro, denominato Ca' Romanino conferito alla Fondazione e iscritto in bilancio ai valori correnti individuati dall'Architetto Pietro (Piero) De Amicis con la perizia di stima redatta in data 12 giugno 2013 in cui, come valore contabile, veniva indicato l'importo di euro 348.600, valore ad oggi ancora presente in bilancio.

Come già precedentemente affermato, la presente relazione ha come obiettivo quello di accertare il valore e la consistenza del patrimonio della Fondazione medesima ai fini della sua iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) alla data del 30 giugno 2022. Non avendo avuto a disposizione una perizia aggiornata sul valore dell'immobile redatta da un Geometra e/o Architetto ed essendo l'ultima disponibile del 12 giugno 2013 redatta dall'Architetto Pietro De Amicis, che stimava un valore pari ad Euro 348.600, ho provveduto ad effettuare un controllo presso il sito dell'Agenzia delle Entrate in particolare utilizzando i valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). Sulla base della documentazione ricevuta, l'edificio è identificato catastalmente al foglio 67, particella 122, categoria A7 classe 1, consistenza vani 9 rendita € 1.162,03 ed ha una superficie totale di 187 mq che diventa 172 mq se vengono escluse le superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie. La superficie totale oggetto di valutazione è di

172 mq, pari a circa la superficie lorda di pavimento individuata dall'Architetto De Amicis nella perizia di stima del 2013¹.

Figura 1: Superficie Fondiaria oggetto di valutazione



Fonte: Allegato A del Repertorio n. 9498/4743 Notaio Olivia Barresi – 13 giugno 2013

Ai fini della verifica in merito alla congruità dei valori periziati, il sottoscritto ha proceduto a verificarne lo stato attuale dell'immobile tramite l'utilizzo di google maps e ad effettuare l'analisi e ricerca delle fonti utilizzate, raccogliendo e verificando dati più recenti e, nello specifico, le ultime quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), fonte Agenzia delle Entrate; dati aggiornati al secondo semestre 2021.

¹ Non sono stati oggetto di verifica alcuni dei procedimenti di valutazione di natura tecnica riportati nella perizia estimativa dell'Architetto Pietro De Amicis (di cui si prende pertanto atto), in quanto riguardanti differenti ambiti e competenze professionali.

Figura 2: Immagine fonte google maps – gennaio 2022

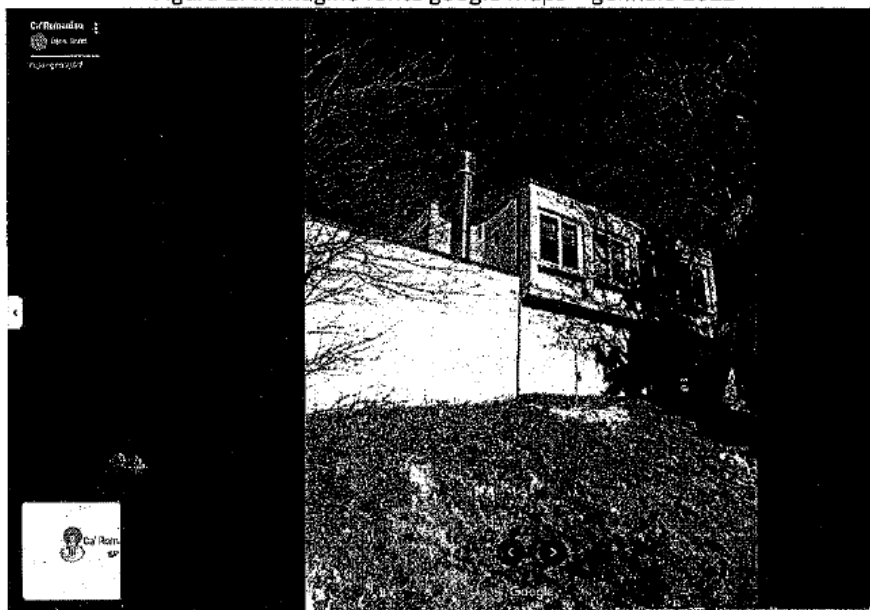


Figura 3: Immagine fonte google maps – novembre 2021

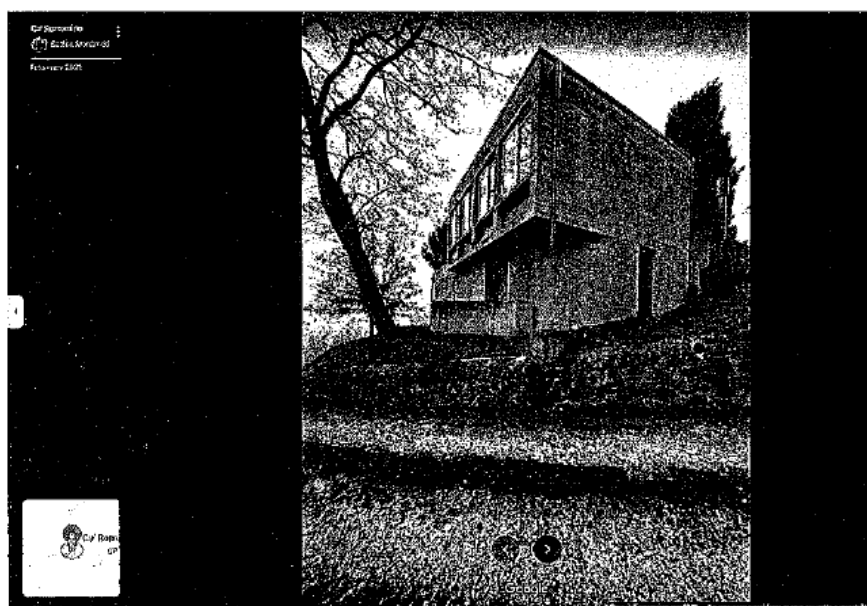


Figura 4: Valori OMI – secondo semestre 2021
area extraurbana/collinare scarsamente insediata – borghi rurali sita Urbino

06/10/22, 12:09

Agenzia Entrate - Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato



Titolo in Home / Servizi / Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato Interrogazione Anno 2021 - Semestre 2

Provincia: PESARO

Comune: URBINO

Fascia/zona: Extraurbana/COLLINARE/SCARSAMENTE INSEDIATA-BORCHI RURALI

Codice di zona: R1

Microzona catastale n./0

Tipologia prevalente: Non presente

Destinazione: Residuale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/10)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/10)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	850	1.250	L	2,5	3,4	L
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	770	1.100	L	2	2,8	L

Tale verifica ha evidenziato che le abitazioni civili con stato conservativo normale hanno un valore di mercato (€/mq) che varia da un minimo di 850 ad un massimo di 1.250. Sulla base di questi valori è possibile determinare il valore di mercato minimo e massimo dell'edificio di proprietà della Fondazione Ca' Romanino.

Valore minimo di mercato edificio secondo i valori OMI: mq 172 (mq) * 850,00 (€/mq) = 146.200 €

Valore massimo di mercato edificio secondo i valori OMI: mq 172 (mq) * 1.250,00 (€/mq) = 215.000 €

Il Perito, per prudenza, decide di individuare quale valore corrente dell'immobile al 30 giugno 2022 il valore minimo di mercato, che risulta pari a euro 146.200.

A fronte di tali evidenze, si ritiene che la perizia estimativa effettuata in data 12 giugno 2013, che determinava un valore dell'edificio, pari a Euro 348.600,00 differisce rispetto ad una valorizzazione di mercato utilizzando i valori OMI dell'edificio effettuata con dati correnti.

Descrizione	Valore Contabile al 30/06/2022	Valore corrente 30/06/2022
Fabbricato civile	348.600	146.200
Totale	348.600	146.200

Si ritiene pertanto di rettificare il valore contabile.

Disponibilità liquide.

Il valore contabile della voce "depositi bancari e postali" è rappresentato dal saldo delle disponibilità bancarie intestate alla Fondazione Ca' Romanino, in particolare il Perito ha ricevuto copia dei saldi Banca di Credito Cooperativo del Metauro conto corrente n. 82676 e ha verificato che, alla data del 30 giugno 2022, il valore contabile risulta essere di euro 2.220.

Il valore contabile della voce "cassa contanti" è rappresentato dal saldo di cassa, in particolare il Perito ha ricevuto copia del mastro n. 3405001 Cassa contanti e ha verificato che, alla data del 30 giugno 2022, il valore contabile risulta essere di euro 1.415.

Descrizione	Valore Contabile al 30/06/2022	Valore corrente 30/06/2022
Depositi bancari e postali	2.220	2.220
Cassa contanti	1.415	1.415
Totale	3.635	3.635

Si ritiene quindi di confermare il valore contabile.

ELEMENTI DEL PASSIVO PATRIMONIALE

Disponibilità liquide.

Il valore contabile della voce "depositi bancari e postali" è rappresentato dal saldo delle competenze di banca ancora da liquidare e il valore contabile risulta essere di euro 2.

Descrizione	Valore Contabile al 30/06/2022	Valore corrente 30/06/2022
Depositi bancari e postali	2	2
Totale	2	2

Si ritiene quindi di confermare il valore contabile.

STIMA DEL PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO

Nella presente sezione si presenta il riepilogo delle voci patrimoniali attive e passive che sono state precedentemente analizzate evidenziando i valori contabili e i relativi valori correnti identificati.

Successivamente sarà identificata la stima del valore corrente del patrimonio della Fondazione Ca' Romanino.

ATTIVITA'

ATTIVO	VALORE CONTABILE	VALORE CORRENTE
Immobilizzazioni materiali		
Fabbricati	348.600	146.200
Totale	348.600	146.200
Disponibilità liquide		
denaro e valori in cassa	1.415	1.415
depositi bancari e postali	2.220	2.220
Totale	3.635	3.635
TOTALE ATTIVO	352.235	149.835

Si rilevano quindi rettifiche nelle voci attive di stato patrimoniale.

PASSIVITA'

PASSIVO	VALORE CONTABILE	VALORE CORRENTE
Disponibilità liquide		
depositi bancari e postali	2	2
TOTALE PASSIVO	2	2

Non si rilevano quindi rettifiche nelle voci passive di stato patrimoniale

La determinazione del patrimonio della Fondazione Ca' Romanino è quindi la seguente:

PATRIMONIO NETTO AL 30.06.2022	352.233
RETTIFICHE ATTIVITA'	-202.400
RETTIFICHE PASSIVITA'	-
PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO	149.833

Sulla base della presente relazione di stima, il valore del patrimonio della Fondazione Ca' Romanino al 30 giugno 2022 è pari a Euro 149.833 (centoquarantanoveottocentotrentatre/00).

Lo scrivente, in esecuzione del mandato, attesta che il Patrimonio della Fondazione alla data del 30 giugno 2022 ammonta a € **149.833,00** ed è così determinato:

Fondo di Dotazione: € 146.200

Fondo di Gestione residuo: € 1.167

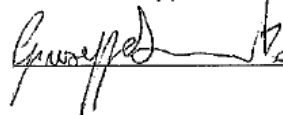
Avanzo di gestione al 30 giugno 2022: € 2.466

Io Perito attesto dunque che, in funzione dei requisiti dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017 (CTS), il Patrimonio della Fondazione risulta superiore al patrimonio minimo di euro 30.000,00 (Trentamila,00) richiesto per il conseguimento della personalità giuridica da parte delle Fondazioni ed è costituito quasi esclusivamente dall'edificio di proprietà della Fondazione.

Ritenuto assolto l'incarico ricevuto, il perito rimane a disposizione e sottoscrive in calce.

Milano, 17 ottobre 2022

Il Perito Incaricato
Dottor Giuseppe Damato



*Imposta di bollo assolta in modo virtuale
aut. n. 84293/2009 del 14.01.2010
dall'Agenzia delle Entrate di Milano 2*

Repertorio numero 30146

..... VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

..... REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di ottobre,

..... **18 ottobre 2022.**

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n. 12.

Avanti a me dottoressa **Monica De Paoli**, notaio residente a Milano, iscritto al
Collegio Notarile di Milano

..... è comparso:

Giuseppe Damato, nato a San Marco in Lamis, il 2 ottobre 1990, domiciliato in
Milano, viale Lodovico Scarampo n. 41, codice fiscale DMT GPP 90R02 H985K,
cittadino italiano, revisore legale iscritto al relativo registro al n. 180096, con
Decreto Ministeriale dell'11 luglio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.63
del 10 agosto 2018.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi presenta la
relazione peritale che precede e mi chiede di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla fattami richiesta, deferisco il giuramento al comparente, previa
ammonizione sulle conseguenze delle dichiarazioni false o reticenti e sull'obbligo
di dichiarare la verità.

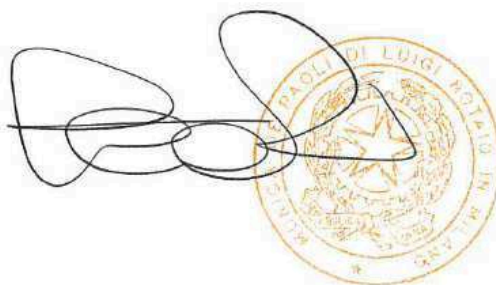
Il comparente presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula:

"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi e di non aver
avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Richiesto ho ricevuto il presente atto, da me letto al comparente, che lo approva e
con me notaio lo sottoscrive.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato da me e
da persona di mia fiducia per una facciata fin qui.

Giuseppe Damato



Allegato “B” al n. 30147/14754 di repertorio

**STATUTO
DELLA
"FONDAZIONE CA' ROMANINO ETS"**

**ARTICOLO 1
COSTITUZIONE E SEDE**

- 1.1 È costituita la fondazione di partecipazione denominata “**Fondazione CA’ROMANINO ETS**” (di seguito “Fondazione”).
- 1.2 La Fondazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibile, del Codice civile.
- 1.3 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Urbino, la sua durata è illimitata.
- 1.4 Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio d’Amministrazione.

**ARTICOLO 2
FINALITÀ**

- 2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2.2 In particolare, la Fondazione promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte, con particolare riferimento all'urbanistica, all'architettura ed al rapporto della stessa con il paesaggio ed il territorio.
- 2.3 La Fondazione, in questo ambito, intende costituirsi quale riferimento qualificato per lo svolgimento di attività ed iniziative culturali, con particolare attenzione per quanto riguarda la Città di Urbino e le architetture realizzate da Giancarlo De Carlo in questo contesto, fra le quali Ca' Romanino, sede della Fondazione.

**ARTICOLO 3
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE**

- 3.1 La Fondazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, contrassegnate dalle lettere:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- 3.2. In particolare, la Fondazione intende creare e sviluppare attività nell’ambito delle tre seguenti macro-tematiche.
- i) Ca’Romanino e il suo contesto:
 - curare la conservazione e la valorizzazione di Ca’Romanino e del suo contesto paesaggistico;
 - promuovere e favorire l’accesso a Ca’Romanino come luogo di accoglienza e di

sosta per le persone che visitano Urbino da ogni parte del mondo;

- organizzare e realizzare a Ca' Romanino iniziative culturali compatibili con le sue peculiarità e capaci di entrare in dialogo con il contesto a cui appartiene quali, ad esempio, brevi residenze d'artista, esposizioni temporanee, spettacoli musicali e teatrali.

ii) Urbino e il suo territorio:

- partecipare attivamente alle iniziative, di carattere operativo o di elaborazione sistematica, promosse da Enti, Istituzioni pubbliche o soggetti privati, rivolte a prefigurare lo sviluppo futuro della Città e del suo territorio;

- stimolare e sensibilizzare i cittadini e le Istituzioni pubbliche sul valore storico-artistico del lavoro cinquantennale di Giancarlo De Carlo per la Città di Urbino;

- organizzare o favorire iniziative aventi ad oggetto la tutela e la valorizzazione delle opere di Giancarlo De Carlo a Urbino, per l'importante funzione che queste architetture possono avere in una progettazione culturale innovativa della Città;

- promuovere e organizzare, anche insieme agli altri Enti, progetti che possano favorire un turismo culturale ad Urbino e nel suo territorio, in particolare rivolto alle opere di Giancarlo De Carlo, attraverso, ad esempio, percorsi guidati ed attività di divulgazione.

iii) Giancarlo De Carlo ed il dibattito urbanistico/architettonico:

- favorire e sostenere ogni attività di ricerca e approfondimento sull'opera di Giancarlo De Carlo in questo campo;

- organizzare e realizzare, anche attraverso la collaborazione con le Università ed altri Enti, attività di studio e di ricerca sull'opera di Giancarlo de Carlo attraverso, ad esempio, pubblicazioni o seminari di studi;

- organizzare e realizzare, avvalendosi della collaborazione di altri Enti ed Università, iniziative di studio e di ricerca in ambito urbanistico/architettonico.

ARTICOLO 4

ATTIVITA' DIVERSE

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e dal D.M. 107 del 19.05.2021.

4.2 È attribuita al Consiglio d'Amministrazione la competenza in merito all'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente comma che potranno successivamente essere realizzate da parte della Fondazione.

ARTICOLO 5

RACCOLTA FONDI

5.1 La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 6

PATRIMONIO

6. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione;

- b) dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi,

- c) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente

Statuto;

d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

f) da contributi attribuiti al fondo patrimoniale dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

ARTICOLO 7

FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;

d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore, dai Partecipanti e dai soggetti terzi;

e) da contributi derivanti da raccolte fondi occasionali;

f) dalle entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;

g) dagli eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;

h) dall'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

i) da eventuali altre entrate espressamente previste dalla legge.

ARTICOLO 8

ESERCIZIO SOCIALE

8.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

8.2 Il bilancio consuntivo, la relazione di missione e il bilancio preventivo sono predisposti dal Consiglio d'Amministrazione e devono essere dallo stesso approvati entro il mese di giugno.

8.3 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

8.4 La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

8.5 Il bilancio preventivo deve essere redatto utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo.

8.6 Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività della Fondazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8.7 La Fondazione, in caso di superamento del limite di cui di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017, redigerà annualmente il bilancio sociale, ai sensi ed alle condizioni di cui alla norma richiamata, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne darà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 9

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti.

ARTICOLO 10

FONDATORE

10.1 È Fondatore la Signora Sonia Morra, vita sua durante. Ella potrà designare, anche per via testamentaria, la persona destinata a sostituirla nella carica e a succederle nelle prerogative di cui al presente statuto; così in perpetuo.

10.2 In caso di decadenza, rinuncia, permanente impedimento o decesso del Fondatore senza che questi abbia designato un successore, i poteri ad esso spettanti diventeranno di competenza del Consiglio di Amministrazione, con la sola eccezione del potere di nominare un nuovo fondatore.

ARTICOLO 11

PARTECIPANTI

11.1 Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima o ne sostengono progetti specifici mediante versamenti di denaro ovvero con servizi o attività, anche professionali, o con l'attribuzione di beni materiali, immateriali o in natura e anche in altre forme, purché ciò avvenga secondo le misure e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con le finalità di cui al precedente articolo 2.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

11.3 I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

11.4 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato e, nel caso di attribuzioni di beni, per un periodo pari al loro valore suddiviso per annualità.

11.5 I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

11.6 I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

ARTICOLO 12

ESCLUSIONE E RECESSO

12.1 Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- incompatibilità evidente con lo spirito e lo scopo dello Statuto.

12.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

12.3 Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

ARTICOLO 13

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Comitato Scientifico (se istituito);
- l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione e competenze

14.1 Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette), compreso il Presidente eletto ai sensi dell'art. 17 del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza determina il numero dei componenti del Consiglio successivo.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto come segue:

- 1) il Fondatore è membro di diritto a vita;
- 2) fino a due membri nominati dal Fondatore;
- 3) un membro nominato dall'Assemblea dei Partecipanti, se istituita;
- 4) i restanti membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in scadenza.

14.3 I Componenti del Consiglio di Amministrazione di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, restano in carica per quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio del mandato.

14.4 In caso di decadenza, dimissioni, permanente impedimento o decesso di un componente del Consiglio, il sostituto sarà nominato con le stesse modalità e resterà in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

14.4 Nel caso di cui al precedente art. 10, comma 2, il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sostituzione del Fondatore o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il Consigliere così nominato non assumerà la carica di Fondatore e resterà in carica sino alla scadenza dei restanti componenti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4.

14.5 In mancanza del Fondatore i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dal Consiglio in scadenza ad eccezione di un componente nominato dall'Assemblea dei Partecipanti, salvo quanto previsto dall'art. 16.8.

14.6 Il Presidente può individuare invitati alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per l'attività della Fondazione.

14.7 Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

14.8 In particolare, provvede a:

- 1) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- 2) approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed eventualmente quello

sociale;

- 3) approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- 4) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- 5) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;
- 6) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- 7) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- 8) procedere all'esclusione di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- 9) istituire, ove opportuno, il Comitato Scientifico, ai sensi dell'art. 18 del presente statuto;
- 10) nominare il Presidente della Fondazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del presente statuto;
- 11) nominare il Vicepresidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno;
- 12) nominare l'Organo di Controllo;
- 13) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- 14) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- 15) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

14.9 Il Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può convocare una riunione collegiale a cui partecipano il Fondatore, i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Partecipanti, quale momento istituzionale di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della Fondazione.

14.10 Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, con propria deliberazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale.

14.11 Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocazione e quorum

15.1 Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente, o su sua indicazione dal Vicepresidente, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo.

15.2 Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

15.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo (fisico o virtuale), il giorno e l'ora. L'avviso di convocazione può, altresì,

prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo art. 15.7. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

15.4 Per le deliberazioni concernenti l'esclusione di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'approvazione di modifiche statutarie o lo scioglimento della Fondazione, sono validamente adottate con il voto favorevole, dei due terzi dei membri.

15.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi la riunione è aggiornata.

15.6 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

15.7 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ARTICOLO 16

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

16.1 L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Partecipanti purché in numero minimo di tre.

16.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente.

16.3 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 14.2 punto 3;
- presenta proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- un decimo dei componenti dell'Assemblea può chiederne in qualunque momento la convocazione; in tal caso il Presidente dovrà dare seguito alla richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

16.4 Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni partecipante con qualunque mezzo purché idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

16.5 Ogni associato partecipante ha diritto ad un voto.

16.6 Ogni Partecipante potrà farsi rappresentare da altro Partecipante mediante delega scritta. Ogni Partecipante non può essere portatore di più di tre deleghe.

16.7 Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle stesse condizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

16.8 Qualora l'Assemblea non sia costituita per mancanza del numero minimo dei Partecipanti, la nomina del componente del Consiglio di Amministrazione ad essa riservata dal precedente articolo 14.2, n. 3 sarà di competenza del Consiglio.

ARTICOLO 17

II PRESIDENTE

17.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente; entrambi durano in carica quattro esercizi e possono essere

confermati.

17.2 Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

17.3 Inoltre, il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

17.4 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

ARTICOLO 18

COMITATO SCIENTIFICO

18.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico quale organo consultivo della Fondazione.

18.2 Qualora nominato, il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione, o tra persone giuridiche, che hanno la facoltà di nominare un proprio rappresentante.

18.3 Il Comitato Scientifico formula, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire la strategia culturale della Fondazione.

18.4 Ciascun membro del Comitato Scientifico resta in carica per il tempo stabilito all'atto della sua nomina, salvo revoca o dimissioni.

18.5 Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

18.6 In ogni ipotesi di mancanza od impedimento del Presidente, il Comitato Scientifico è presieduto e convocato dal Vicepresidente, ove nominato; in caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata.

ARTICOLO 19

ORGANO DI CONTROLLO

19.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo in composizione monocratica o collegiale; se collegiale è composto da tre membri. Il suo mandato dura quattro esercizi e può essere rinnovato, i componenti dell'Organo di Controllo decadono contestualmente ai componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 14.3.

19.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

19.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il

bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

19.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 20

LIBRI SOCIALI

20.1 La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico (se istituito);
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

20.2 I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio d'Amministrazione. I libri di cui alle lettere c) e d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

20.3 I verbali del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea devono essere trascritti in ordine cronologico, contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

ARTICOLO 21

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

21.1 La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

21.2 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 22

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

22.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore, individuato dal Consiglio di Amministrazione che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

22.2 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 23

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 24

DISPOSIZIONI FINALI

I componenti del Consiglio di Amministrazione- ad eccezione del Fondatore che è membro di diritto a vita - con l'entrata in vigore del presente statuto - resteranno in carica quattro esercizi, in conformità a quanto previsto nell'art. 14.3 del presente statuto.

F.to: Sonia Morra

Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di vigenza fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 1 marca da euro 16,00)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 28 ventotto ottobre 2022 duemilaventidue.



Firmato digitalmente da
MONICA DE PAOLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154